

NORMATIVA ANTI-COVID PER IL RIENTRO DALL'ESTERO

Per informazioni e i link ai provvedimenti normativi visitare www.esteri.it

La normativa italiana prevede elenchi di Paesi per i quali sono in vigore differenti limitazioni all'ingresso sul territorio nazionale, anche in relazione alla data dell'ingresso in Italia:

A – Città del Vaticano e San Marino: nessuna limitazione.

B – Stati e territori a basso rischio epidemiologico che verranno individuati, tra quelli di cui all'elenco C, con ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Attualmente **nessuno Stato** è compreso in questo elenco.

C – Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), **Estonia, Finlandia, Francia** (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), **Germania, Grecia, Irlanda, Israele, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi** (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), **Polonia, Portogallo** (incluse Azzorre e Madeira), **Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna** (inclusi territori nel continente africano), **Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco.**

Chi fa ingresso in Italia da questi Paesi deve comunicare il proprio ingresso al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda Sanitaria locale di riferimento e presentare la certificazione verde Covid-19 da cui risulti di essersi sottoposto, nelle 48 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, a tampone (test molecolare o antigenico) risultato negativo. In caso di mancata presentazione, è obbligatorio sottoporsi alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario di 10 giorni, al termine del quale è obbligatorio sottoporsi a tampone (test molecolare o antigenico). Nelle more dell'approvazione delle norme attuative del certificato verde, è accettata l'attestazione di tampone negativo. Sono previste **eccezioni** all'obbligo di effettuare il [tampone prima dell'ingresso](#).

D – Australia, Canada, Giappone, Nuova Zelanda, Ruanda, Repubblica di Corea, Singapore, Stati Uniti, Tailandia: Chi fa ingresso in Italia da questi Paesi deve comunicare il proprio ingresso al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda Sanitaria locale di riferimento, compilare l'autodichiarazione, presentare un'attestazione di essersi sottoposto, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, a tampone (test molecolare o antigenico) risultato negativo e sottoporsi a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per 10 giorni, raggiungendo la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato o coincidenza aerea (senza uscire dalle aree di transito aeroportuale). Al termine dell'isolamento è obbligatorio effettuare un nuovo test molecolare o antigenico. Sono previste **eccezioni** all'obbligo di effettuare il [tampone prima dell'ingresso](#) e agli obblighi di [isolamento e di tampone al termine](#) dello stesso.

E – Tutti gli Stati non indicati negli altri elenchi (compresi [il Brasile](#), [l'India](#), [il Bangladesh](#) e [lo Sri Lanka](#) per i quali vigono regole speciali indicate sotto): l'ingresso da questi Paesi è consentito ai cittadini italiani/UE/Schengen e loro familiari, ai titolari dello status di soggiornanti di lungo periodo e ai loro familiari (Direttiva 2004/38/CE), alle persone che hanno una relazione affettiva comprovata e stabile (anche se non conviventi) con cittadini italiani/UE/Schengen/soggiornanti di lungo periodo, le quali debbano raggiungere l'abitazione/domicilio/residenza del partner in Italia. Per coloro che non rientrano nelle categorie menzionate, l'ingresso dai Paesi del gruppo E è consentito solo in presenza di precise motivazioni: esigenze di lavoro o di studio, motivi di salute, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Chi fa ingresso in Italia da questi Paesi deve comunicare il proprio ingresso al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda Sanitaria locale di riferimento, compilare l'autodichiarazione, presentare un'attestazione di essersi sottoposto, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, a tampone (test molecolare o antigenico) risultato negativo sottoporsi a isolamento fiduciario e

sorveglianza sanitaria per 10 giorni, raggiungendo la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato o coincidenza aerea (senza uscire dalle aree di transito aeroportuale). Al termine dell'isolamento è obbligatorio effettuare un nuovo test molecolare o antigenico. Sono previste **eccezioni** all'obbligo di effettuare il [tampono prima dell'ingresso](#) e agli obblighi di [isolamento e di tampono al termine](#) dello stesso.

INGRESSI DA TUTTI I PAESI PER COMPETIZIONI SPORTIVE

Per la partecipazione a competizioni sportive di interesse nazionale è consentito l'ingresso in Italia ad atleti, tecnici, giudici e commissari di gara, rappresentanti della stampa estera e accompagnatori alle seguenti condizioni:

- a) dichiarazione sui Paesi nei quali si è soggiornato o transitato nei 14 giorni antecedenti l'ingresso in Italia;
- b) presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampono e risultato negativo;
- c) svolgimento della competizione sportiva in conformità con lo specifico protocollo adottato dall'ente sportivo organizzatore dell'evento.

In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, resta fermo l'obbligo per chiunque di segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell'Autorità sanitaria, ad isolamento.

ECCEZIONI ALL'OBBLIGO DI TAMPONE DA EFFETTUARSI PRECEDENTEMENTE ALL'INGRESSO IN ITALIA

A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di dichiarazione, l'obbligo di tampono molecolare o antigenico non si applica:

- a) all'equipaggio dei mezzi di trasporto;
- b) al personale viaggiante;
- c) ai movimenti da e per gli Stati e territori di cui all'elenco A dell'allegato 20;
- d) a chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle centoventi ore per comprovate esigenze di lavoro, Salute o assoluta urgenza, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;
- e) a chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a trentasei ore, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;
- f) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
- g) al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a centoventi ore;
- h) ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare, compreso quello in rientro dalle missioni internazionali, e delle Forze di Polizia, al personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei Vigili del fuoco nell'esercizio delle loro funzioni;
- i) agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana;
- l) a coloro che fanno ingresso nel territorio nazionale a seguito di permanenza di durata non superiore a 24 ore in località estere situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo di residenza, domicilio o abitazione.

Per queste categorie di ingressi, l'eccezione all'obbligo di tampone precedente all'ingresso sul territorio nazionale si cumula a quelle previste per l'obbligo di isolamento fiduciario e di tampone al termine dell'isolamento.

Ai fini dell'ingresso nel territorio nazionale, i bambini di età inferiore ai due anni sono esentati dall'effettuazione del test molecolare o antigenico.

ECCEZIONI AGLI OBBLIGHI DI ISOLAMENTO E DI TAMPONE AL TERMINE DELL'ISOLAMENTO (art. 51, comma 7 del DCPM 2 marzo 2021)

A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 gli obblighi di sorveglianza sanitaria, di isolamento fiduciario e, salvo ove espressamente indicato, di tampone molecolare o antigenico al termine dell'isolamento non si applicano:

- a) all'equipaggio dei mezzi di trasporto;
- b) al personale viaggiante;
- c) ai movimenti da e per gli Stati e territori di cui all'elenco A dell'allegato 20;
- d) agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria;
- e) a chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle centoventi ore per comprovate esigenze di lavoro, Salute o assoluta urgenza, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;
- f) agli ingressi per ragioni non differibili, previa autorizzazione del Ministero della Salute e con obbligo di presentare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli un'attestazione di essersi sottoposti, nelle quarantotto ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
- g) a chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a trentasei ore, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;
- h) ai cittadini e ai residenti di uno Stato membro dell'Unione europea e degli ulteriori Stati e territori indicati agli elenchi A, B, C e D dell'allegato 20 che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro, salvo che nei quattordici giorni anteriori all'ingresso in Italia abbiano soggiornato o transitato in uno o più Stati e territori di cui all'elenco C;
- i) al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo di cui all'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
- l) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
- m) al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a centoventi ore;
- n) ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare, compreso quello in rientro dalle missioni internazionali, e delle Forze di Polizia, al personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei Vigili del fuoco nell'esercizio delle loro funzioni;
- o) agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana;
- p) agli ingressi mediante voli «Covid-tested», conformemente all'ordinanza del Ministro della Salute 23 novembre 2020 e successive modificazioni;
- q) agli ingressi per competizioni sportive di interesse nazionale in conformità con quanto previsto dall'articolo 49, comma 5.

Per queste categorie di ingressi permane l'obbligo di tampone molecolare o antigenico nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale.

REGOLE SPECIFICHE PER IL BRASILE

I. In caso di soggiorni o transiti in Brasile nei 14 giorni antecedenti l'ingresso in Italia, quest'ultimo è consentito solamente alle seguenti categorie di persone, a condizione che non manifestino sintomi di COVID-19:

- coloro che hanno la residenza anagrafica in Italia da data anteriore al 13 febbraio 2021;
- coloro che intendano raggiungere il domicilio, l'abitazione o la residenza figli minori, del coniuge o della parte di unione di civile;
- coloro che sono stati espressamente autorizzati dal Ministero della Salute, per inderogabili motivi di necessità, all'ingresso in Italia.

In questi casi, l'ingresso nel territorio nazionale ed il traffico aereo dal Brasile sono consentiti secondo la seguente disciplina:

- a) dichiarazione sui Paesi nei quali si è soggiornato o transitato nei 14 giorni antecedenti l'ingresso in Italia e sui motivi dello spostamento;
- b) obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone risultato negativo;
- c) obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento. In caso di ingresso nel territorio nazionale mediante volo proveniente dal Brasile, il tampone deve essere effettuato al momento dell'arrivo in aeroporto;
- d) obbligo di sottoporsi, a prescindere dall'esito del test di cui alla lettera c), alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di 10 giorni presso l'abitazione o la dimora, previa comunicazione del proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio;
- e) obbligo di effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dei 10 giorni di quarantena.

II. Previa autorizzazione del Ministero della Salute o inclusione in protocolli sanitari validati, l'ingresso in Italia è altresì consentito alle seguenti categorie di persone, alle quali non si applica l'obbligo di isolamento fiduciario e di tampone al termine dello stesso:

- a) chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle centoventi ore per comprovate esigenze di lavoro, Salute o assoluta urgenza, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;
- b) personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a centoventi ore;
- c) funzionari e agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agenti diplomatici, personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, funzionari e impiegati consolari, personale militare, compreso quello in rientro dalle missioni internazionali, e delle Forze di Polizia, personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei Vigili del fuoco nell'esercizio delle loro funzioni.

III. L'equipaggio e il personale viaggiante dei mezzi di trasporto di persone e merci non è tenuto all'obbligo di isolamento fiduciario (a meno che non compaiano sintomi di COVID-19), ma deve comunque sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento.

REGOLE SPECIFICHE PER L'INDIA, IL BANGLADESH E LO SRI LANKA

I. Le persone che si trovano in Italia e che dal 15 al 28 aprile 2021 hanno soggiornato o transitato in India o in Bangladesh o nello Sri Lanka, anche se asintomatiche, sono obbligate a:

- a) comunicare immediatamente l'avvenuto ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio;
- b) sottoporsi a test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone;
- c) sottoporsi a isolamento fiduciario per 10 giorni;
- d) effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dell'isolamento.

II. In caso di soggiorni o transiti in India o in Bangladesh o nello Sri Lanka nei 14 giorni antecedenti l'ingresso in Italia, quest'ultimo è consentito, a condizione che non manifestino sintomi da COVID-19, esclusivamente:

- ai cittadini italiani che hanno la residenza anagrafica in Italia da data anteriore al 29 aprile 2021;
- ai cittadini italiani iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (A.I.R.E.);
- ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare, compreso quello in rientro dalle missioni internazionali, e delle Forze di Polizia, al personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei Vigili del fuoco nell'esercizio delle loro funzioni, previa autorizzazione del Ministero della Salute o nel rispetto di protocolli sanitari validati;

secondo la seguente disciplina:

- a) dichiarazione sui Paesi nei quali si è soggiornato o transitato nei 14 giorni antecedenti l'ingresso in Italia e sui motivi dello spostamento;
- b) presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone risultato negativo;
- c) sottoposizione a un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine; in caso di test molecolare, il soggetto è tenuto in isolamento fino all'esito dello stesso;
- d) isolamento per 10 giorni nei "Covid Hotel" o nei luoghi indicati dall'autorità sanitaria o dal Dipartimento di protezione civile, a prescindere dall'esito del test di cui alla lettera c);
- e) obbligo di effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dei 10 giorni di isolamento.

Le stesse misure di prevenzione sanitaria all'ingresso si applicano anche:

- a coloro che siano espressamente autorizzati dal Ministero della Salute per ragioni umanitarie o sanitarie indifferibili.

III. L'equipaggio e il personale viaggiante dei mezzi di trasporto di persone e merci, a condizione che non insorgano sintomi di Covid-19, è consentito l'ingresso in Italia secondo la seguente disciplina:

- a) dichiarazione sui Paesi nei quali si è soggiornato o transitato nei 14 giorni antecedenti l'ingresso in Italia e sui motivi dello spostamento;
- b) sottoposizione a un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento;
- c) isolamento, dal momento dell'ingresso in Italia e fino al rientro in sede, nei luoghi indicati dall'autorità sanitaria o dal Dipartimento della protezione civile.